

MINISTERO INTERNO

Decreto ministeriale 16 agosto 2016

Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza

Art. 1

Modifiche al Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

1. Al Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) polveri da lancio della I categoria»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) manufatti della IV categoria, ad eccezione di quelli destinati a persone con conoscenze specialistiche, nonché della V categoria.»;

b) all'art. 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fino a complessivi 50 kg netti di polveri da lancio appartenenti alla I categoria, così suddivisi:

- 25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 2;

- 25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b);

oppure, in caso di rinuncia ai 50 kg netti di polveri da

lancio:

- fino a complessivi 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b);
- in alternativa, si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati)».

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, lettera c) del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal presente decreto, relative ai manufatti di IV categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche, si applicano a decorrere dal 5 luglio 2017.

2. Per i prodotti pirotecnici di cui all'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, anche se non muniti della marcatura Ce, nonché per le polveri da mina, le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore.

3. E' consentito lo smaltimento delle giacenze dei prodotti di cui al comma 2, detenute presso gli esercizi di minuta vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 4 luglio 2017.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.